

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 17 novembre 1893, *Pres. BIANCHI, Est. GIORGI; Nobile c. Comune di Ragusa.*

Giustizia amministrativa — Sezione IV del Consiglio di Stato — Domanda di revocazione — Nuovo documento — Fatto dell'avversario — Prova (Reg. di procedura 17 ottobre 1889, art.51).**Giustizia amministrativa— Sezione IV del Consiglio di Stato— Prova testimoniale — Inammissibilità — Forme** (Reg. di procedura 17 ottobre 1889, art.19, 20; cod. proc. civ., art.229).

La domanda di revocazione di una decisione della Sezione IV del Consiglio di Stato, proposta in base alla produzione di un nuovo documento, è inammissibile se contemporaneamente non sia fornita la prova che l'intempestiva produzione derivi dal fatto della parte avversaria, e solo all'udienza si chieda oralmente dal rappresentante del ricorrente di essere ammesso a provarlo.

Il regolamento 17 ottobre 1889 sulla procedura da osservarsi nei giudizi avanti la Sezione IV del Consiglio di Stato non autorizza l'ammissione della prova per testi.(1)

Ad ogni modo, la relativa istanza è inammissibile, se proposta senza l'osservanza delle forme ordinarie del rito civile, e così senza dedurre specificatamente per articoli separati i fatti da provare.
(2)

La Sezione, ecc. — Attesoché il certificato con cui il segretario del Comune di Ragusa attesta nel 14 luglio 1892 che la decisione della Giunta prov. amm. di Siracusa, impugnata dal Comune, pervenne nella segreteria sino dal 22 luglio 1891, è senza dubbio un documento che se fosse stato prodotto in tempo, prima cioè della decisione 24 maggio 1892 di cui si domanda la revocazione, avrebbe potuto per avventura avere qualche importanza. Ma essendo stato prodotto dal Nobile posteriormente a quella decisione, e in appoggio del primo fra i mezzi di revocazione, è da vedere se possa a tale effetto attendersi dalla Sezione. L'art.51 del regolamento di procedura 17 ottobre 1889 richiede a tal' uopo che il documento non abbia potuto dall'interessato prodursi prima della decisione per fatto della parte avversaria. Altrimenti la produzione tardiva è evidentemente inattendibile. Ora sta in fatto che sebbene il Nobile opponesse sin dal principio della causa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso del Comune per tardività di presentazione, non solo non concretò la data della notificazione che della decisione della Giunta prov. amm.

era stata fatta al Comune, ma nemmeno allegò mai d'avere inutilmente richiesto alla segreteria del Comune quel certificato che testé ha prodotto e che il segretario comunale di Ragusa gli ha rilasciato. E sebbene la Sezione con la decisione preparatoria del 12 marzo 1892 richiedesse al Comune la produzione di nuovi documenti per giustificare l'ammissibilità del ricorso, il Nobile non solamente non profitò di tale circostanza per completare le sue produzioni col certificato in parola, ma neanche allora lamentò che la segreteria comunale gli avesse opposto alcun rifiuto. E finalmente nemmeno colla domanda di revocazione ha prodotto documenti o allegato prove vevoli a dimostrare il fatto del Comune, che dovrebbe sanare la tardiva produzione del certificato e abilitarlo a servire di fondamento alla rivocazione. Non prima della discussione della causa il difensore di esso ha oralmente concluso all'udienza perché il Nobile sia ammesso a provare, anche con testimoni, di non aver potuto per fatto del Comune produrre in tempo debito il certificato in discorso.

Ora questa semplice storia del procedimento dimostra come inattendibile sia questa domanda, troppo tardiva e perciò inammissibile, se appella a produzioni che avrebbe potuto e dovuto fare in tempo per documentare il rifiuto; anche più inattendibile ed inammissibile, se appella alla prova testimoniale, e ciò per doppia ragione. La prima, che il regolamento di procedura del 17 ottobre 1889 non autorizza questo mezzo di prova innanzi alla IV Sezione, che per l'art.19 può soltanto richiedere ed ordinare la

produzione di documenti e fare eseguire dall'Amministrazione delle nuove verificazioni; e per l'art.20 può per mezzo del presidente dare atto alle parti che concordemente aderiscono ad una istruzione ed emettere i provvedimenti occorrenti. Ma questi articoli non permettono certamente l'ammissione d'un mezzo istruttorio, quale è quello domandato dal Nobile in dissenso del Comune. La seconda ragione si è che, data pure l'ammessibilità della prova testimoniale, la domanda non potrebbe essere scompagnata dalle formalità sostanziali che si richiedono secondo la procedura ordinaria per l'ammissione di tal mezzo di prova; formalità le quali costituiscono altrettante guarentigie contro l'abuso e le sorprese. Ora, la prima di queste formalità, imposta dall'art.229 cod proc. civ., si è che i fatti da provare per mezzo di testimoni siano dedotti specificatamente per articoli separati. Invece niuna specificazione di fatti contiene la domanda fatta all'udienza dal difensore del Nobile, ed anche per tal difetto la domanda si presenta inammissibile.

Per questi motivi, rigetta, ecc.